

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione  
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 599 Pignoramento.**

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.